

prova civile - consulenza tecnica - poteri del giudice - valutazione della consulenza - d'ufficio – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015

Adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio - Obbligo della motivazione - Limiti - Consulenze tecniche di parte - Meri argomenti difensivi - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015

Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015